



COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 14 DEL 06 MARZO 2014

- modificato con deliberazione consiliare n. 23 del 15 maggio 2014

- modificato con deliberazione consiliare n. 62 del 19 dicembre 2016

- modificato con deliberazione consiliare n. 66 del 28 novembre 2019

INDICE

CAPO I – IUC (Imposta Unica Comunale)		
Art. 1	Istituzione della IUC – imposta unica comunale	Pag. 04
Art. 2	Presupposti impositivi	Pag. 04
Art. 3	Funzionario responsabile	Pag. 04
Art. 4	Approvazione tariffe e regolamento	Pag. 05
Art. 5	Dichiarazione	Pag. 06
Art. 6	Riscossione e versamento	Pag. 06
Art. 7	Cumulo di riduzioni e agevolazioni	Pag. 07
Art. 8	Rimborsi e compensazioni	Pag. 07
Art. 9	Scadenze di versamento	Pag. 07
Art.10	Attività di accertamento	Pag. 08
Art.11	Sanzioni	Pag. 09
Art.12	Interessi	Pag. 12
Art.13	Contenzioso	Pag. 13

CAPO II – TARI (Tassa sui rifiuti)		
Art.14	Oggetto	Pag. 14
Art.15	Gestione e classificazione dei rifiuti	Pag. 14
Art.16	Rifiuti assimilati agli urbani	Pag. 15
Art.17	Soggetto attivo	Pag. 15
Art.18	Presupposto per l'applicazione del tributo	Pag. 15
Art.19	Soggetti passivi	Pag. 16
Art.20	Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	Pag. 16
Art.21	Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	Pag. 17
Art.22	Superficie degli immobili	Pag. 18
Art.23	Costo di gestione	Pag. 18
Art.24	Piano Economico Finanziario	Pag. 19
Art.25	Determinazione della tariffa	Pag. 19
Art.26	Articolazione della tariffa	Pag. 19
Art.27	Periodo di applicazione del tributo	Pag. 20
Art.28	Tariffa per le utenze domestiche	Pag. 20
Art.29	Occupanti e utenze domestiche	Pag. 20
Art.30	Tariffa per le utenze non domestiche	Pag. 21
Art.31	Classificazione delle utenze non domestiche	Pag. 21
Art.32	Versamenti	Pag. 21
Art.33	Scuole statali	Pag. 22
Art.34	Tributo giornaliero	Pag. 22
Art.35	Tributo provinciale	Pag. 22
Art.36	Riduzioni obbligatorie dovute per legge	Pag. 22
Art.37	Riduzioni facoltative	Pag. 23
Art.38	Esenzioni facoltative	Pag. 24
Allegato		
Categorie di utenze non domestiche (D.P.R. 158/99)		Pag. 25

CAPO III – TASI (Tributo per i servizi indivisibili)

Art.39	Oggetto	Pag. 26
Art.40	Servizi indivisibili	Pag. 26
Art.41	Presupposti impositivi	Pag. 26
Art.42	Soggetti	Pag. 26
Art.43	Esenzioni per Legge	Pag. 27
Art.44	Pluralità di possessori o detentori – obbligazione in solido	Pag. 27
Art.45	Locazione finanziaria	Pag. 28
Art.46	Locali in multiproprietà e centri commerciali integrati	Pag. 28
Art.47	Occupante diverso dal possessore	Pag. 28
Art.48	Detenzione inferiore a sei mesi	Pag. 28
Art.49	Base imponibile	Pag. 28
Art.50	Aliquote	Pag. 29
Art.51	Decorrenza dell'obbligazione tributaria	Pag. 29
Art.52	Modalità di versamento	Pag. 29
Art.53	Agevolazioni facoltative	Pag. 29

CAPO IV– IMU (Imposta Municipale Propria)

Art.54	Oggetto	Pag. 31
Art.55	Presupposto dell'imposta	Pag. 31
Art.56	Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo	Pag. 32
Art.57	Soggetti passivi	Pag. 33
Art.58	Base imponibile	Pag. 33
Art.59	Esenzioni	Pag. 35
Art.60	Rimborso area divenuta edificabile	Pag. 36
Art.61	Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e immobili assimilati	Pag. 36
Art.62	Determinazione delle aliquote	Pag. 36
Art.63	Periodicità e versamenti	Pag. 37

CAPO I

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

Il **CAPO I** del presente regolamento disciplina l'istituzione della IUC - Imposta Unica Comunale e le disposizioni comuni applicabili alla **TARI_tassa** sui rifiuti, alla **TASI_tributo** per i servizi indivisibili e all'**IMU_imposta municipale propria**.

ART. 1 – ISTITUZIONE DELLA I.U.C. – IMPOSTA UNICA COMUNALE

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 e con deliberazione consiliare n. 3 del 06 febbraio 2014 è stata istituita, nel Comune di San Canzian d'Isonzo, l'imposta unica comunale (IUC).
2. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e delle disposizioni dettate dalla Legge 147 del 27 dicembre 2013 e, per la parte ancora applicabile, del regolamento relativo alle entrate comunali adottato con deliberazione consiliare n. 30 del 22 maggio 2008.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - PRESUPPOSTI IMPOSITIVI

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 639 della Legge 147/2013 l'imposta unica comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

ART. 3 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con deliberazione della Giunta Comunale il Comune può nominare il responsabile unico per la IUC ovvero, in alternativa, il responsabile per ciascun tributo (Tari – Tasi – Imu).
2. Al Funzionario Responsabile sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

ART. 4 – APPROVAZIONE TARIFFE E REGOLAMENTO

1. Il Consiglio Comunale delibera le tariffe e le aliquote relative ai singoli tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 15 del D.L. 06.12.2011 n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n.360.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 15-ter del D.L. 06.12.2011 n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'IMU e dalla TASI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 2, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 2 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 13-bis del D.L. 06.12.2011 n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 688 della Legge 147/2013 il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato [decreto legislativo n. 360 del 1998](#); in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

6. In particolare, per l'imposta unica comunale (IUC), il Consiglio comunale deve approvare:

- ai sensi del comma 683 della Legge 147/2013:
 - le tariffe della **TARI** in conformità ai criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/99;
 - le aliquote della **TASI**, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 della Legge 147/2013;
- ai sensi dell'art. 13 del Decreto-Legge 06 dicembre 2011:
 - le aliquote dell'**IMU** – imposta municipale propria.

ART. 5 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU e TASI entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione relativa alla TARI entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei proprietari e/o degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; in tal caso, la dichiarazione va presentata ai fini IMU e TASI entro il 31 dicembre dell'anno successivo e ai fini della TARI entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno anagrafico, oltre all'indirizzo mail e all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), ove esistenti.
4. La dichiarazione può anche essere presentata tramite posta elettronica certificata (PEC).
5. In via transitoria:
 - ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini dei previgenti tributi relativi alla gestione del servizio di igiene urbana;
 - restano valide, ai fini dell'IMU, le dichiarazioni già presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell'imposta municipale propria (IMU);
 - per la TASI la base imponibile e la soggettività passiva sono quelle dichiarate e/o ricavate dalle dichiarazioni ai fini dell'imposta municipale propria. In caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare il soggetto passivo è quello dichiarante e/o ricavato dalle dichiarazioni ai fini della TARES. Rimane in capo ai singoli coobbligati già per l'anno 2014 l'obbligo di dichiarazione e quindi l'indicazione del soggetto passivo del tributo.

ART. 6 – RISCOSSIONE E VERSAMENTO

1. Nel Comune di San Canzian d'Isonzo la riscossione è effettuata, dal 01 gennaio 2002, in forma diretta.
2. **TASI e IMU** sono versati dal contribuente in autoliquidazione entro le scadenze previste dal presente regolamento o eventualmente modificate con atti consiliari e dalle disposizioni normative vigenti.
3. Il Comune, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, può inviare, per il pagamento dei tributi compresi nella IUC appositi moduli di pagamento precompilati, fermo restando che resta comunque in capo al soggetto passivo la responsabilità della correttezza dei dati e il rispetto dei termini fissati dal regolamento.
4. Il **versamento** dei tributi e' effettuato, con riferimento alle disposizioni dettate dal comma 688 della Legge 147/2013 ed in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 **con modello F24**, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il contribuente può effettuare il versamento anche tramite apposito bollettino di conto corrente postale unificato di cui al D.Lgs. 241/1997 o, con riferimento alla TARI con altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali che saranno attivate successivamente, secondo modalità e tempistiche in linea con quanto stabilito dalla normativa vigente.

5. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con **arrotondamento** all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 166 della Legge 296/2006 e dell'art. 1 comma 701 della Legge 147/2013.
6. Ai sensi dell' articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 si stabilisce che la somma derivante dal calcolo di ciascun tributo è dovuta per importi uguali o superiori ad € 5,00 (cinque) ad eccezione della TARI giornaliera il cui importo è sempre dovuto.

ART. 7 – CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Nell'ambito di quanto stabilito con il presente regolamento qualora si rendessero applicabili per il medesimo tributo più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 8 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. I contribuenti possono richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede a determinare il diritto alla restituzione delle quote da rimborsare e a liquidarle, se di propria spettanza, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Ai sensi e per gli effetti del comma 167 della Legge 27/12/2006 n. 296 i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi e altre tipologie di entrate.
5. In caso di versamento superiore al dovuto il contribuente può chiedere, presentando apposita istanza all'ufficio tributi, la compensazione di rate già scadute o in scadenza con riferimento allo stesso tributo o a tributi locali e/o entrate locali diverse, anche riferiti a diverse annualità.
6. Il contribuente può chiedere la compensazione di cui al precedente comma 5 anche nel caso di erogazione di somme spettanti a vario titolo e liquidate dalla medesima Amministrazione Comunale.
7. Le istanze di compensazione devono essere presentate entro il termine di cui al precedente comma 1.
8. Non è prevista la possibilità di procedere al rimborso ed alla compensazione di somme pari o inferiori ad € 12,00 (dodici).

ART. 9 - SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Fatte salve le scadenze fissate dalla legge per l'IMU, per la TARI e la TASI il consiglio comunale può, con propria deliberazione, modificare le scadenze meglio dettagliate negli articoli di dettaglio.
2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili devono eseguire il versamento dei tributi dovuti per gli stessi immobili per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale.
3. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento dei tributi cada di sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno feriale successivo.

ART. 10 – ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune applica, per l'attività di accertamento dei tributi, le disposizioni di legge ed in particolare quelle dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

A tal fine sono individuate le seguenti tipologie di atti d'accertamento:

➤ art. 1 comma 161 della Legge 296/2006:

- **avvisi di accertamento d'ufficio** in caso di:
 - omessa/tardiva presentazione della dichiarazione;
 - omesso versamento.
- **avvisi di accertamento in rettifica** in caso di:
 - infedele dichiarazione;
 - insufficiente, tardivo versamento

➤ art. 16 del D.Lgs. 472/97:

- **atti di irrogazione delle sanzioni**, solo se non collegati al tributo.

2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi e per gli effetti del comma 161 della Legge 296/2006.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ai sensi del comma 161 della Legge 296/2006.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui e' possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo, ai sensi del comma 162 della Legge 296/2006.

5. Il limite minimo per l'emissione di tutti gli atti inerenti l'attività di accertamento e riscossione coattiva è stabilito in € 12,00 (dodici).

In caso di emissione di atti di accertamento per più annualità a carico di uno stesso contribuente, il limite si riferisce alla somma complessiva degli ammanchi rilevati per ogni singolo tributo in relazione a tutte le annualità.

6. Per incentivare l'attività di controllo una quota delle somme riscosse a seguito dell'attività di accertamento della IUC potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

ART. 11 – SANZIONI

1. Le disposizioni che riguardano l'applicazione delle sanzioni applicabili alla IUC – imposta unica comunale sono disciplinate dal comma 695 e seguenti della Legge 147/2013.
2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del comma 1 concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta unica comunale (IUC) risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471:

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE		MISURA SANZIONE DAL 01.01.2016	
		<i>(modificato dal D.Lgvo 24/09/2015 n. 158 art. 15)</i>	
SANZIONE BASE		30%	
Versamento effettuato entro 14 gg. dalla scadenza		<i>La sanzione base del 30%, già ridotta della metà (15%), è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.</i>	
	1° giorno di ritardo	1/15 = 1 per cento	
	2° giorno di ritardo	2/15 = 2 per cento	
	3° giorno di ritardo	3/15 = 3 per cento	
	4° giorno di ritardo	4/15 = 4 per cento	
	5° giorno di ritardo	5/15 = 5 per cento	
	6° giorno di ritardo	6/15 = 6 per cento	
	7° giorno di ritardo	7/15 = 7 per cento	
	8° giorno di ritardo	8/15 = 8 per cento	
	9° giorno di ritardo	9/15 = 9 per cento	
	10° giorno di ritardo	10/15 = 10 per cento	
	11° giorno di ritardo	11/15 = 11 per cento	
	12° giorno di ritardo	12/15 = 12 per cento	
	13° giorno di ritardo	13/15 = 13 per cento	
	14° giorno di ritardo	14/15 = 14 per cento	
	15° giorno di ritardo	15/15 = 15 per cento	
Versamento effettuato dal 16° al 90° giorno		15% <i>(La sanzione base è ridotta alla metà)</i>	
Versamento effettuato dal 91° giorno		30% <i>(Sanzione base)</i>	

4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, ai sensi e per gli effetti del comma 696 della Legge 147/2013.
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, ai sensi e per gli effetti del comma 697 della Legge 147/2013.
6. In caso di mancata risposta al questionario di cui al comma 693 della Legge 147/2013 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 200; in caso di incompleta o infedele risposta si applica la sanzione minima di euro 100, ai sensi e per gli effetti del comma 698 della Legge 147/2013.
7. Le sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione, per infedele dichiarazione e per mancata, incompleta o infedele risposta al questionario sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi, ai sensi e per gli effetti del comma 699 della Legge 147/2013.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE (art. 7 D.Lgvo 18/12/1997, n. 472)

8. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.
9. La sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13. 16 e 17 del D.Lgvo 472/97 o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.
10. Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.
11. Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà .

RAVVEDIMENTO (art. 13 D.Lgvo 18/12/1997, n. 472)

12. In caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, il contribuente ha la possibilità di ravvedersi, pagando contestualmente al tributo una sanzione in misura ridotta rispetto a quella base.
13. Il ravvedimento può applicarsi quando la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
14. In caso di ravvedimento, la sanzione è ridotta come di seguito indicato:

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	MISURA SANZIONE DAL 01.01.2016 <i>(modificato dal D.Lgvo 24/09/2015 n. 158 art. 15)</i>
Nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, <u>se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione.</u>	<i>La sanzione è ridotta ad un decimo del minimo (comma 1 lett.a) art. 13 D.Lgs. 472/97)</i>

RAVVEDIMENTO SPRINT		
GIORNI DI RITARDO	MISURA SANZIONATORIA	MISURA RAVVEDIMENTO DAL 01/01/2016
1° giorno di ritardo	1 per cento	1/10 = 0,1% <i>(ravvedimento sprint)</i>
2° giorno di ritardo	2 per cento	1/10 = 0,2% <i>(ravvedimento sprint)</i>
3° giorno di ritardo	3 per cento	1/10 = 0,3% <i>(ravvedimento sprint)</i>
4° giorno di ritardo	4 per cento	1/10 = 0,4% <i>(ravvedimento sprint)</i>
5° giorno di ritardo	5 per cento	1/10 = 0,5% <i>(ravvedimento sprint)</i>
6° giorno di ritardo	6 per cento	1/10 = 0,6% <i>(ravvedimento sprint)</i>
7° giorno di ritardo	7 per cento	1/10 = 0,7% <i>(ravvedimento sprint)</i>
8° giorno di ritardo	8 per cento	1/10 = 0,8% <i>(ravvedimento sprint)</i>
9° giorno di ritardo	9 per cento	1/10 = 0,9% <i>(ravvedimento sprint)</i>
10° giorno di ritardo	10 per cento	1/10 = 1,0% <i>(ravvedimento sprint)</i>
11° giorno di ritardo	11 per cento	1/10 = 1,1% <i>(ravvedimento sprint)</i>
12° giorno di ritardo	12 per cento	1/10 = 1,2% <i>(ravvedimento sprint)</i>
13° giorno di ritardo	13 per cento	1/10 = 1,3% <i>(ravvedimento sprint)</i>
14° giorno di ritardo	14 per cento	1/10 = 1,4% <i>(ravvedimento sprint)</i>

RAVVEDIMENTO BREVE		
GIORNI DI RITARDO	MISURA SANZIONATORIA	MISURA RAVVEDIMENTO DAL 01/01/2016
Dal 15° al 30° giorno di ritardo	15 per cento	1/10 = 1,5% (ravvedimento breve)
RAVVEDIMENTO INTERMEDIO		

<p>Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o su pagamento del tributo, avviene <u>entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso</u></p>	<p style="text-align: center;"><i>La sanzione è ridotta ad un nono del minimo (comma 1 lett.a-bis) art.13 D.Lgs. 472/97)</i></p>
--	--

GIORNI DI RITARDO	MISURA SANZIONATORIA	MISURA RAVVEDIMENTO DAL 01/01/2016
Dal 31° al 90° giorno di ritardo	15 per cento	1/9 = 1,67% (ravvedimento intermedio)
RAVVEDIMENTO LUNGO		

<p>Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o su pagamento del tributo, avviene <u>entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.</u></p>	<p style="text-align: center;"><i>La sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo (comma 1 lett.b) art.13 D.Lgs. 472/97)</i></p>
--	--

Dal 91° giorno di ritardo	30 per cento	1/8 = 3,75% (ravvedimento lungo)
---------------------------	--------------	-------------------------------------

ART. 12 – INTERESSI

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 165 della Legge 296/2006, in tutti gli atti in cui devono essere applicati gli interessi (accertamenti, rimborsi, ingiunzioni, ecc.) la misura annua degli stessi è determinata in quella del saggio di interesse legale, approvato con Decreto del Ministero dell'Economia.

ART. 13 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applicano, secondo le modalità previste dal vigente "regolamento comunale delle entrate", le disposizioni di cui al CAPO V "istituto dell'accertamento con adesione" sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 nonché – a decorrere dal 01/01/2016 - le disposizioni contenute nel Capo VI "Contraddittorio endoprocedimentale, reclamo e mediazione" sulla base dei principi e dei criteri contenuti nell'art. 17 bis del D.Lgvo 31/12/1992 n. 546.

CAPO II

TARI – Tassa sui rifiuti

ART. 14 - OGGETTO

1. Il Capo II del presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la **tassa sui rifiuti (TARI)** prevista dall'art. 1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 652 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013.
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto nel Capo II del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Capo I nonché le disposizioni di legge e dei regolamenti di settore vigenti.

ART. 15 – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento e di quello relativo alle entrate comunali adottato con deliberazione consiliare n. 30 del 22 maggio 2008.
3. Si definisce «**rifiuto**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono **rifiuti urbani** ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani con il regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con deliberazione consiliare n. 36 in data 02/05/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono **rifiuti speciali** ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.

Sono invece assoggettabili alla tassa le superfici delle abitazioni benché rurali, le superfici dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo agricolo, le

superfici dei locali e delle aree – magazzini, parcheggi, cantine, depositi attrezzi e macchinari, ecc. – adibite all'esercizio dell'impresa agricola sulle quali si producono rifiuti urbani e rifiuti assimilabili agli urbani.

- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e di servizio limitatamente alla parte nella quale vengono prodotti rifiuti speciali non assimilati smaltiti e recuperati, a spese del produttore;
- d) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- e) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

ART. 16 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Con deliberazione consiliare n. 36 del 02/05/2006 è stato approvato il “**Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati**” al quale si farà riferimento al fine della definizione dei rifiuti assimilati agli urbani oggetto del presente regolamento.

ART. 17 – SOGGETTO ATTIVO

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

ART. 18 – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale:
 - aree scoperte operative: superfici scoperte strumentali per lo svolgimento di un'attività economica ed a tal fine utilizzate (campeggi, dancing e cinema all'aperto, stabilimenti balneari, distributori di carburante, depositi esterni, parcheggi a pagamento, ecc);
 - aree scoperte pertinenziali e accessorie di locali diversi dalle case di civile abitazione (aree destinate durevolmente a servizio o ornamento del fabbricato ai sensi dell'art. 817 del codice civile quali le aree ornamentali a verde, tettoie, balconi, terrazze, ecc.)
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono **escluse** dalla TARI:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata dalla presentazione della documentazione di chiusura attività.

ART. 19 – SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 20 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di accatastamento, di fine lavori o di inizio dell'occupazione se antecedente. In assenza di atti autorizzativi l'utente è tenuto a produrre autocertificazione che verrà sottoposta ad idonei controlli.
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, le aree destinate alla sosta o parcheggio gratuito dei veicoli.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

ART. 21 – ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Sono fatte salve le denunce già prodotte ai fini dei precedenti prelievi sui tributi di igiene ambientale; eventuali variazioni o nuove dichiarazioni devono essere presentate entro il 20 gennaio dell'anno per cui si chiede l'agevolazione.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati nel "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati" approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 02/05/2006.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie (interna ed esterna) su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE
INDUSTRIE	80%
ARTIGIANI	50%
COMMERCIO ALL'INGROSSO	60%
PULITURE A SECCO	30%
OFFICINE MECCANICHE	25%
VETERINARI, MEDICI, DENTISTI, ODONTOTECNICI, FOTOGRAFI, TIPOGRAFI	10%
RISTORANTI, ROSTICCERIE, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI, COLTIVATORI DIRETTI, ALTRE TIPOLOGIE NON RIENTRANTI NELLE PRECEDENTI ATTIVITA'	5%

5. Per fruire dell'abbattimento previsto dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART. 22 – SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita, attualmente, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Per l'applicazione della TARI si considerano valide le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
3. In mancanza di dichiarazione o in mancanza della superficie di cui al comma 1 relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza media minima uguale o inferiore a metri 1,50.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area di rifornimento, individuata dalla proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, di una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione. Sono escluse le superfici non produttive di rifiuti, come quelle destinate al transito, autolavaggio e aree intercluse.

ART. 23 – COSTO DI GESTIONE

1. La TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

ART. 24 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La commisurazione della tariffa del tributo avviene sulla base del Piano Economico-Finanziario e dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. Il P.E.F. è redatto dal soggetto affidatario del servizio della gestione dei rifiuti integrato dalla documentazione prevista dalla normativa e dal contratto di servizio stipulato con l'ente gestore.
3. Al fine di evitare i problemi causati da eventuali discrasie tra i tempi d'invio all'Ente del P.E.F. da parte del soggetto gestore e la tempistica degli uffici nell'elaborazione delle bollettazioni il Consiglio Comunale approverà annualmente e nei tempi che riterrà necessari un piano economico finanziario aggiornando i dati previsionali di propria competenza e quelli relativi ai costi definitivi nella sola parte di gestione del servizio confermando i dati residuali dal PEF precedentemente approvato.
4. Quando l'Ente riceverà il PEF definitivo da parte del soggetto gestore effettuerà, in caso di scostamento rilevante con i dati riportati nel PEF già approvato le dovute operazioni di conguaglio emettendo ulteriori bollettazioni nel corso dell'anno o recuperando la somma (in difetto o in eccesso) nell'anno successivo.

ART. 25 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa giornaliera, commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa delle aree scoperte operative riferite alle utenze non domestiche è quella della categoria prevalente dell'utenza.
4. Nel caso di aree scoperte pertinenziali ed accessorie riferite alle utenze non domestiche, non essendo espressamente prevista tra le categorie indicate nell'allegato C del D.P.R. 158/99, la relativa tariffa si intende commisurata ad una potenzialità di produzione dei rifiuti pari a quella con coefficiente minimo più basso prevista nelle tabelle 4a (con riferimento alla parte fissa) e 4b (con riferimento alla parte variabile) ovvero la categoria 2 – "Cinematografi e teatri".
5. Le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario così come meglio specificato nell'articolo precedente commi 3 e 4.

ART. 26 – ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'art. 1, comma 658 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della tariffa imputata a tali utenze nella misura percentuale che verrà determinata prendendo come riferimento l'importo annualmente stabilito dal Comune con la delibera tariffaria e iscritto tra le voci di costo nel P.E.F.

ART. 27 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione. In caso di subentro si procede alla chiusura della posizione d'ufficio.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.
Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 28 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 29 – OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico; si considerano nel numero degli occupanti qualora risultino dimoranti nel medesimo immobile per almeno sei mesi nell'anno solare. Nel caso di soggetti che abbiano acquisito la residenza si fa riferimento a tale data.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un

periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di (3) tre unità, salva prova contraria dichiarata e documentata dall'utente.

3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative oppure se la stessa è locata a terzi. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o Istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

ART. 30 - TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa e variabile della tariffa per le utenze non domestiche sono determinate applicando le disposizioni in materia contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 31 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Per le sole aree scoperte pertinenziali ed accessorie si intende applicata la medesima tariffa della categoria 2 – Cinematografi e teatri calcolata applicando il coefficiente minimo.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 32 – VERSAMENTI

1. La **TARI** - tassa sui rifiuti è riscossa di norma in 4 (quattro) rate.
Le scadenze vengono determinate annualmente, in sede di adozione della delibera di approvazione delle tariffe.

ART. 33 – SCUOLE STATALI

1. Ai sensi del comma 655 della Legge 147/2013, il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI – tassa sui rifiuti.

ART. 34 – TRIBUTO GIORNALIERO

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 662 della Legge 147/2013 per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, si applica la TARI – tassa sui rifiuti, in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale della TARI, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. Ai sensi del comma 664 della Legge 147/2013, l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

ART. 35 – TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 666 della Legge 147/2013 è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

ART. 36 – RIDUZIONI OBBLIGATORIE DOVUTE PER LEGGE

1. La riduzione prevista dal comma 657 della Legge 147 del 27/12/2013 si rende inapplicabile in quanto il Comune di San Canzian d'Isonzo ha istituito, sull'intero territorio, il servizio di raccolta porta a porta.
2. La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa (riduzione parte fissa e variabile) nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 37 della Legge 28/12/2015, n.221 la seguente riduzione, dal 01.01.2017, è obbligatoria:

Riduzione per compostaggio utenze domestiche

Alle **utenze domestiche** che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione del 10% (dieci per cento) sulla sola parte variabile.

La riduzione è subordinata alla presentazione di una istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dall'ufficio tributi e ha valore dal giorno di presentazione dell'istanza. Nell'istanza deve essere dichiarato di aver attivato il compostaggio domestico contestualmente alla restituzione, all'ufficio tributi, del contenitore dell'umido.

Sono fatte salve le richieste di riduzione già presentate ai fini dei previgenti prelievi sui tributi relativi al servizio di igiene ambientale qualora permangano le medesime condizioni.

4. Dal 01/01/2017, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 37 della Legge 28/12/2015, n.221 è prevista la seguente riduzione, obbligatoria:

Riduzione per compostaggio utenze non domestiche

Alle **utenze non domestiche**, che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche è applicata una riduzione del 10% (dieci per cento) sulla sola parte variabile.

La riduzione è subordinata alla presentazione di una istanza, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dall'ufficio tributi e ha valore dal giorno della presentazione dell'istanza. All'istanza deve essere allegata un'autocertificazione atta a dichiarare l'avvio del compostaggio, con allegata l'eventuale documentazione.

ART. 37 – RIDUZIONI FACOLTATIVE

1. Ai sensi del **comma 659** lettera c) della Legge 147/2013 si prevedono le seguenti **riduzioni** nel caso di:

Riduzione per locali diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale

E' prevista la riduzione del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a 200 giorni nell'anno solare.

La predetta riduzione è subordinata alla presentazione, all'ufficio tributi, entro il 20 gennaio di apposita istanza debitamente correlata da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, si applica per l'anno in corso e ha valore anche per quelli successivi, salvo dichiarazione di variazione.

2. Ai sensi del **comma 649** della Legge 147/2013 si prevedono le seguenti **riduzioni** nel caso di:

Riduzione per rifiuti speciali assimilati agli urbani che i produttori dimostrino di aver avviato al recupero.

E' prevista la riduzione del 10% della sola parte variabile ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani che dimostrino di aver avviato autonomamente tali rifiuti al recupero.

Le richieste di riduzione dovranno essere presentate entro il 20 gennaio e alle stesse dovrà essere allegata idonea documentazione comprovante l'avviamento al recupero dei rifiuti relativi all'anno precedente.

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si intendono prorogate di anno in anno, salvo diversa comunicazione dei soggetti passivi o dai risultati dei controlli effettuati d'ufficio.

4. Per il solo anno 2014 il termine del 20 gennaio indicato nei precedenti commi è prorogato al 30 aprile.

ART. 38 – ESENZIONI FACOLTATIVE

1. Ai sensi del **comma 660** della Legge 147 del 27 dicembre 2013 sono previste le seguenti esenzioni:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.Lgs. 460/97, le **ONLUS** - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale sono esonerate dal pagamento del tributo.

La richiesta di esenzione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno di riferimento, si applica per l'anno in corso ed ha validità anche per quelli successivi.

2. Ai sensi della potestà regolamentare prevista dal **D.Lgs. 446/97** con particolare riferimento alle ulteriori agevolazioni da riconoscere sul tributo si stabilisce l'esenzione per i **locali adibiti a luoghi di culto in senso stretto** (come ad es. le chiese, ecc.); sono tassabili tutti i locali annessi (come ad esempio gli oratori, le sale ricreative, le sale adibite a cinema, a teatro, a palestra, a biblioteca, i relativi magazzini, ecc.).

Il richiedente dovrà fornire entro il 20 gennaio i dati necessari all'individuazione degli immobili interessati. L'esenzione si applica per l'anno in corso ed ha validità anche per gli anni successivi.

3. Ai sensi e per gli effetti del **comma 682 lettera a)** sono previste le seguenti esenzioni:

a) Il tributo non è dovuto dai nuclei familiari nel valore dell'indicatore **I.S.E.E.** annualmente deliberato dal Consiglio Comunale previa apposita richiesta da presentare debitamente documentata **entro il 31 ottobre** di ogni anno.

b) nuclei familiari con particolari situazioni socio-economiche e di disagio sociale in carico al Servizio Sociale di Base, su motivata relazione dello stesso.

c) società sportive concessionarie degli impianti sportivi siti sul territorio comunale sulla base di apposita convenzione.

4. Per il solo anno 2014 il termine richiamato nei precedenti commi al 20 gennaio si intende prorogato al 30 aprile.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo trovano copertura attraverso apposite autorizzazioni di spesa (fiscaltà generale) che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche (D.P.R. 158/99).

Le utenze non domestiche, per i Comuni con più di 5.000 abitanti, sono suddivise nelle seguenti categorie.

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night-club

CAPO III

TASI – Tributo per i servizi indivisibili

ART. 39 - OGGETTO

1. Il Capo III del presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il **tributo per i servizi indivisibili (TASI)** previsto dall'art. 1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto nel Capo III del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Capo I nonché le disposizioni di legge e dei regolamenti di settore vigenti.

ART. 40 – SERVIZI INDIVISIBILI

1. Con deliberazione consiliare n. 3 del 06 febbraio 2014 di istituzione del tributo ed ai sensi del comma 639 della Legge 147/2013 sono stati individuati i **servizi indivisibili** alla cui copertura la **TASI** è diretta:
 - STRADE COMUNALI;
 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;
 - VERDE PUBBLICO;
 - POLIZIA LOCALE;
 - ANAGRAFE.
2. Il Consiglio Comunale provvederà annualmente, prima dell'approvazione del bilancio, all'aggiornamento dei costi ed eventualmente delle voci dei servizi di cui al precedente comma 1.

ART. 41 – PRESUPPOSTI IMPOSITIVI

1. Ai sensi del comma 669 della Legge 147/2013 e dell'art. 2 comma 1 lettera f) del D.L. 16/2014, il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

ART. 42 – SOGGETTI

1. La TASI e' dovuta al Comune da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 della Legge 147/2013 (fabbricati e aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), secondo le indicazioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

ART. 43 – ESENZIONI PER LEGGE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 **comma 3** del Decreto Legge 16/2014 sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI):
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato;
 - b) gli immobili posseduti, **nel proprio territorio**, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, **destinati esclusivamente ai compiti istituzionali**;
2. Si applicano inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 **comma 3** del Decreto Legge 16/2014 le seguenti esenzioni, previste dall'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504:
 - lettera b)*: i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - lettera c)*: i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - lettera d)*: i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - lettera e)*: i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - lettera f)*: i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - lettera i)*: gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22/12/1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a) della Legge 20/05/1985, n. 222. Resta ferma la disposizione, ai fini dell'applicazione della lettera i) di cui all'articolo 91-bis del D.L. 24/01/2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/03/2012 n. 27 e successive modificazioni.
3. Ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 30/04/2019 n. 34 art. 7bis, a decorrere dal 01.01.2022, sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
4. . L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

ART. 44 – PLURALITA' DI POSSESSORI O DETENTORI – OBBLIGAZIONE IN SOLIDO

1. Ai sensi del comma 671 e dell'art. 1292 del Codice Civile, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Art. 1292 del Codice Civile: *“L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri (solidarietà passiva); oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori (solidarietà attiva).”*

La richiesta di pagamento della TASI è inviata, pro-quota, a tutti i possessori o detentori dell'immobile, come dichiarato ai fini dell'IMU, tenendo conto del vincolo di solidarietà di cui al precedente comma.

ART. 45 – LOCAZIONE FINANZIARIA

1. Ai sensi del comma 672 della Legge 147/2013, nel caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
2. In fase di prima applicazione ed in mancanza di dati certi ed aggiornati sul locatario la richiesta di pagamento della TASI sarà inviata al soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare il quale dovrà rivolgersi presso l'ufficio tributi munito dell'avviso e del contratto di locazione finanziaria registrato al fine di fornire i dati necessari all'individuazione del soggetto passivo e al conseguente assoggettamento corretto del carico tributario.

ART. 46 – LOCALI IN MULTIPROPRIETA' E CENTRI COMMERCIALI INTEGRATI

1. Nel caso di locali in multiproprietà' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 47 – OCCUPANTE DIVERSO DAL POSSESSORE

1. Ai sensi del comma 681 della Legge 147/2013, nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, entrambi sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria secondo la suddivisione stabilita con propria delibera consiliare del **85%** a valere dal titolare del diritto reale e del **15%** dell'occupante l'unità immobiliare.
2. In sede di prima applicazione ed in mancanza di dati certi ed aggiornati la richiesta di pagamento della TASI sarà inviata al soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare il quale dovrà rivolgersi presso l'ufficio tributi munito dell'avviso e del contratto di locazione registrato al fine di fornire i dati necessari all'individuazione del soggetto passivo e al conseguente assoggettamento corretto del carico tributario.

ART. 48 - DETENZIONE INFERIORE A SEI MESI

1. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà', usufrutto, uso, abitazione e superficie.

ART. 49 – BASE IMPONIBILE

1. Ai sensi del comma 675 della Legge 174/2013 la base imponibile e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Rimane valida anche per la TASI la presunzione di non edificabilità delle aree edificabili possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti e/o IAP.

ART. 50 – ALIQUOTE

1. Il comune in sede di istituzione del tributo fissa le aliquote entro i limiti previsti dalla normativa anche diversificate in relazione alle diverse tipologie di immobile.
2. Le aliquote si intendono prorogate anche per gli anni successivi se non diversamente disposto con atto consiliare.

ART. 51 – DECORRENZA DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

In ogni caso l'imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento.

A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione

2. In caso di subentro si procede d'ufficio all'aggiornamento delle due posizioni interessate.

ART. 52 - MODALITA' DI VERSAMENTO

1. A partire dall'anno di istituzione la tasi viene riscossa in 2 (due) rate con le medesime scadenze dell'IMU ovvero 16 giugno e 16 dicembre con possibilità di versamento in unica soluzione annuale, entro il 16 giugno.
2. Il Comune può con il medesimo atto consiliare con qui procede annualmente all'aggiornamento dei costi dei servizi indivisibili modificare il numero e la decorrenza delle rate del tributo.

ART. 53 – AGEVOLAZIONI FACOLTATIVE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 **comma 679** della Legge 147/2013 si prevedono le seguenti agevolazioni nel caso di:

a) **abitazioni con unico occupante.**

E' prevista:

- nel caso di abitazioni occupate dal proprietario dell'immobile: riduzione del 10%;
- nel caso di abitazioni occupate da soggetti diversi dal proprietario (locatario, ecc.): esenzione del tributo dovuto dal conduttore (15%). Rimane dovuto il tributo a carico del proprietario (85%).

La richiesta di agevolazione deve essere presentata entro il 20 gennaio, si applica per l'anno in corso e sarà oggetto di verifica e aggiornamento d'ufficio negli anni successivi.

b) **locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente:**

E' prevista la riduzione del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a 200 giorni nell'anno solare.

La predetta riduzione è subordinata alla presentazione, all'ufficio tributi, entro il 20 gennaio di apposita istanza debitamente correlata da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, si applica per l'anno in corso e ha valore anche per quelli successivi, salvo dichiarazione di variazione.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 **comma 682** lettera b) è prevista la riduzione del 98% (novantotto per cento) per le seguenti casistiche:

- a) nuclei familiari nel valore dell'indicatore **I.S.E.E.** annualmente deliberato dal Consiglio Comunale previa apposita richiesta da presentare debitamente documentata entro il 31 ottobre di ogni anno.
- b) nuclei familiari con particolari situazioni socio-economiche e di disagio sociale in carico al **Servizio Sociale di Base**, su motivata relazione dello stesso.
- c) **abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

La richiesta di riduzione deve essere presentata entro il 20 gennaio, si applica per l'anno in corso ed ha validità anche per quelli successivi salvo diversa comunicazione.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.Lgs. 460/97, è prevista la riduzione del 98% (novantotto per cento) per le **ONLUS** - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

La richiesta di riduzione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno di riferimento, si applica per l'anno in corso ed ha validità anche per quelli successivi.

4. Per il solo anno 2014 il termine richiamato nei precedenti commi del 20 gennaio si intende prorogato al 30 aprile.

CAPO IV

IMU – Imposta municipale propria

ART. 54 - OGGETTO

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 703 dell'art. 1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.
2. Per quanto non previsto nel Capo IV del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Capo I nonché le disposizioni di legge e dei regolamenti di settore vigenti.
3. Il presente regolamento sostituisce dal 01 gennaio 2014 quello deliberato in data 28 giugno 2012 con deliberazione consiliare n. 17 avente il medesimo oggetto che rimane valido ai fini dell'attività di accertamento e riscossione coattiva.

ART. 55 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) siti nel territorio comunale.
2. Per possesso si intende, ai sensi dell'articolo 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.
3. L'imposta municipale propria **non si applica** ai sensi della normativa di settore così come aggiornata dalla Legge 147/2013:
 - all'abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - alle pertinenze relative all'abitazione principale classificate catastalmente nelle categorie C2 C6 C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicata. Nel caso di più pertinenze nella stessa categoria catastale ed in assenza di indicazione da parte del soggetto passivo l'ufficio considererà pertinenziale quella con rendita maggiore.
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
 - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, ai sensi e per gli effetti del D.L. 06/12/2011 n. 201 art. 13 comma 2 lettera d).

ART. 56 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504:

- **comma 1:** per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Tra i fabbricati sono ricompresi anche quelli destinati ad abitazione rurale, a fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola, ad abitazione principale ed a sue pertinenze.

Per fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile; tale immobile deve essere destinato in particolare:

- a) alla protezione delle piante;
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
- e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- j) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

Le porzioni di immobili di cui al comma 5, destinate ad abitazione, devono essere censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.

2. Ai sensi del comma 2 del D.L. 06/12/2011 n. 201, per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, si considera **direttamente adibita ad abitazione principale**:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
- a partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani

residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

- **comma 2:** per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzata ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali. L'agevolazione, di natura oggettiva, si riconosce a tutti i contitolari purché almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l'intero terreno. L'agevolazione non si riconosce ai soggetti in pensione ovvero che non possono essere iscritti nei predetti elenchi per mancanza dei requisiti.

- **comma 3:** per **terreno agricolo** si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile; sono soggetti al tributo anche i terreni non coltivati da chiunque posseduti.

ART. 57 – SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

ART. 58 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni.
2. Per i **fabbricati iscritti in catasto**, ai sensi del Decreto-Legge 201/2011 art. 13 comma 4, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

CLASSIFICAZIONE FABBRICATI	COEFFICIENTE
Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A10	160
Categoria catastale A/10	80
Gruppo catastale B	140
Categoria catastale C/1	55
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160
Categorie catastali C/3, C/4 e C/5	140
Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5	65 (a decorrere dall'anno d'imposta 2013)
Categoria catastale D/5	80

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 14-quarter del D.L. 201/2011, i **fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni**, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l'imposta è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. A seguito della proposizione della rendita catastale ovvero della attribuzione d'ufficio, il Comune effettua il conguaglio.
4. Per i **fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto**, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
- per le unità immobiliari**, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgvo 14/03/2011, n. 23;
 - per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs. 22/01/2004 n.42, ai sensi e per gli effetti del D.L. 06/12/2011 n. 201 art. 13 comma 3 lettera a);
 - per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, ai sensi e per gli effetti del D.L. 06/12/2011 n. 201 art. 13 comma 3 lettera b).

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.

A solo titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni di fatiscenza sopravvenuta:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento e al miglioramento degli edifici.

La riduzione della base imponibile nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inabitabilità o inagibilità.

L'eliminazione della causa ostativa dell'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la presentazione della dichiarazione IMU.

6. Per le **aree fabbricabili**, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Il Comune può, al fine di agevolare il soggetto passivo approvare annualmente i valori indicativi delle aree fabbricabili.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

8. Per i **terreni agricoli** il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

ART. 59 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. La predetta esenzione si applica, altresì, agli immobili posseduti dai Comuni ancorché non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 601, e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11/02/1929 e reso esecutivo con la legge 27/05/1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27/12/1977, n. 984;
- i fabbricati posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20/05/1985, n. 222.;

- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ai sensi del D.L. 06/12/2011 n. 201 art. 13 comma 9-bis (con decorrenza dal 01/01/2014);
 - i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 articolo 13 del D.L. 201/2011.
2. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.

ART. 60 – RIMBORSO AREA DIVENUTA INEDIFICABILE

1. Per l'area divenuta inedificabile, a seguito della mancata approvazione dello strumento urbanistico adottato ovvero dell'approvazione con modifiche che escludono la edificabilità dell'area, compete il rimborso della differenza d'imposta pagata rispetto a quella calcolata con riferimento al reddito dominicale opportunamente rivalutato, maggiorata degli interessi, per il periodo decorrente dall'acquisto dell'area ovvero dalla sua qualificazione come edificabile e fino al momento in cui è divenuta inedificabile (adozione dello strumento urbanistico) e comunque per un periodo non eccedente dieci anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla intervenuta in edificabilità.

ART. 61 – DETRAZIONE PER L'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E IMMOBILI ASSIMILATI

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma 1) si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e disciplinati dal comma 707 lettera d) della Legge 147/2013.

ART. 62 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota di base dell'imposta è fissata nella misura dello 0,76 per cento, ai sensi e per gli effetti del D.L. 201/2011, art. 13 comma 6.
2. L'aliquota è ridotta allo 0,40 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, per le pertinenze delle stesse nonché per quelle assimilate con il precedente articolo 3, ai sensi e per gli effetti del D.L. 201/2011, art. 13 comma 7.
3. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 09 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 è ridotta al 75 per cento.

ART. 63 – PERIODICITA' E VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

In ogni caso l'imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento.

A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, devono eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale.

4. In caso di successione il versamento della quota del de cuius e il versamento della quota degli eredi dovrà essere eseguito entro la prima scadenza utile, di acconto o di saldo, successiva alla presentazione della dichiarazione di successione e comunque entro il saldo dell'anno successivo il decesso.